

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SETTIMA CIVILE

Il Giudice dr Livia De Gennaro, letti gli atti ed il parere dell'esperto, sulla conferma delle misure protettive ai sensi dell'art 18 e ss ccii e sulla concessione delle misure cautelari richieste dalla società s.r.l.

OSSERVA

La società s.r.l. quale imprenditore commerciale, ha depositato, presso la piattaforma telematica istituita dalla Camera di Commercio di Napoli, un'istanza per la nomina di un esperto indipendente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 chiedendo, allo scopo di raggiungere con i creditori un accordo finalizzato alla risoluzione della crisi imprenditoriale in cui versa, l'adozione di misure protettive ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 CCII . La Camera di Commercio ha provveduto, dunque, alla pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio e dell'accettazione dell'esperto ex art. 18 D.Lgs. 14/2019, nonché della dichiarazione di applicazione del regime di sospensione ex art. 20 D.Lgs. 14/2019

La società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 CCII, ha proposto ricorso per la conferma delle misure protettive e la concessione di misure cautelari, funzionali ad assicurare la salvaguardia del patrimonio e il buon esito delle trattative

Segnatamente, con riguardo alle misure protettive ha chiesto :

- a) il divieto, rivolto a tutti i creditori sociali nonché a tutti gli eventuali cessionari ed aventi causa, di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, ex art. 18, c.1, CCII;
- b) il divieto, rivolto a tutti i creditori sociali nonché a tutti gli eventuali cessionari ed aventi causa, di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della Società e sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l'attività di impresa, ex art. 18, c.1, CCII;

c) il riconoscimento e la conferma che, ai sensi dell'art. 18, c.4, CCII, dal giorno della pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive; il divieto, rivolto a tutti i creditori sociali nonché a tutti gli eventuali cessionari ed aventi causa nei cui confronti operano le misure protettive, di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, nonché il divieto di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza, ex art. 18, c.5, CCII.

Orbene, alla luce di quanto esposto dalla ricorrente e tenuto conto del parere dell'esperto e di quanto emerso nel corso dell'udienza di comparizione dell'11.11.2025, si ritengono sussistenti i presupposti per confermare le misure protettive invocate.

Invero, l'esperto nella relazione depositata ha rappresentato che la

S.r.l. è stata costituita il 9 gennaio 1990 con sede legale a Napoli e che la stessa opera principalmente nella lavorazione, trasformazione, rigenerazione e commercializzazione di materiale plastico, cartaceo e loro derivati ed è la controllante del Gruppo , attivo prevalentemente nel settore degli

Imballaggi che la è, a sua volta, controllata dalla Srl.

Ha evidenziato che la è storicamente radicata nell'area di Napoli e Caserta, impiega 128 risorse umane (94 operai, 32 impiegati, 1 quadro, 1 dirigente) e che il gruppo impiegacomplessivamente 189 dipendenti. Ha altresì affermato nella relazione che la crisi della è un effetto di fattori esogeni e fattori endogeni, con una primaria valenza del deterioramento del rapporto con gli Istituti di Credito.

Quanto ai fattori esogeni ha affermato che il contesto macroeconomico degli ultimi anni ha inciso gravemente, con l'incremento del costo delle materie prime (di origine petrolifera) nel 2022, dovuto al conflitto, e il conseguente aumento dei tassi di interesse che ha aggravato il costo del debito ; quanto ai fattori endogeni ha evidenziato che le

cause scatenanti sono i rilievi reputazionali che hanno investito il titolare effettivo della a seguito del ruolo di assuntore della controllante Srl nelle procedure concordatarie .

Secondo quanto relazionato dalla proponente e rappresentato dall'esperto questi rilievi hanno portato a un "monitoraggio rafforzato" da parte del ceto bancario, limitando gli affidamenti (ad esempio, BPER ha ridotto gli affidamenti su autoliquidante da €1.000.000 a €500.000 a novembre 2024) e che sono emerse criticità nei rapporti con clienti e fornitori, con alcuni clienti che hanno cercato nuovi fornitori e la dimissione di agenti commerciali con perdita di pacchetti clienti.

Le difficoltà suddette hanno portato a tensioni nella gestione operativa, con una significativa contrazione dei ricavi nei primi sette mesi del 2025. E' stato rappresentato e documentato che questa dinamica, unitamente all'accumulo di debitoria (anche verso l'Amministrazione Finanziaria/Enti di previdenza), ha generato un concreto rischio di problematiche di liquidità prospettica nell'ultimo trimestre 2025. Risulta da quanto esposto che sono stati istituiti adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili per la tempestiva emersione degli indizi di crisi e che la società ha provveduto a riapprovare il bilancio al 31.12.2024 adottando criteri di valutazione più prudenti, in ottica di avvio del percorso di risanamento e che le rettifiche del bilancio 2024 hanno evidenziato una perdita d'esercizio di € 12.317.199, dovuta a svalutazioni significative su crediti, immobilizzazioni materiali/immateriali, e rimanenze.

Nella relazione si legge : “...il progetto di piano di risanamento (2025-2028) è basato sulla prosecuzione dell'attività d'impresa in continuità diretta. Gli elementi di discontinuità e le manovre industriali delineate dalla possono così sentitizzarsi:

1. *risettorizzazione L'orientamento verso categorie merceologiche a maggiore marginalità, con un progressivo riposizionamento commerciale dal segmento non-food al più redditizio settore food.* 2. *monitoraggio e gestione del capitale circolante Rigoroso monitoraggio dei crediti verso clienti e riesame delle partite per il recupero IVA e crediti DTA, subordinato a debita due diligence.* 3. *blocco capex Blocco temporaneo degli investimenti in immobilizzazioni (capex) fino al 2028, ritenuto*

sostenibile. 4. riorganizzazione societaria Valutazione di dismissione della Srl e potenziale fusione per incorporazione di Srl (con riduzione del personale e rilocazione macchinari), data la perdita di commesse importanti (es. ")). 5. potenziale finanza esterna. Il socio e titolare effettivo ha manifestato la disponibilità a coprire eventuali disavanzi di cassa per €300.000 entro dicembre 2025, tramite smobilizzo di proprietà immobiliare personale, sebbene tali apporti siano prudenzialmente posti a zero nel budget di cassa. Le manovre finanziarie (principalmente finalizzate alla ristrutturazione del debito) L'obiettivo è la rinegoziazione dei finanziamenti bancari per ottenere una moratoria e/o uno stralcio (quanto meno degli interessi) sulle posizioni a medio/lungo termine. È prevista anche la dilazione del debito verso , qualificato come credito chirografario.

La intende altresì mantenere, tramite rinnovo, le linee di credito autoliquidanti (factoring, anticipi) essenziali per la continuità aziendale. La debitoria complessiva della Srl al 31 luglio 2025 ammonta a diverse categorie di passività. L'esposizione totale della Società, considerando la voce "Debiti" (D) dello Stato Patrimoniale, è pari a € 47.314.499. I debiti finanziari rappresentano la componente più consistente, e possono essere riepilogati come segue: la somma dei debiti verso banche e altri finanziatori ammonta a € 28.662.406 (pari alla somma dei Debiti verso banche € 27.148.932 e Debiti verso altri enti finanziatori € 1.513.474). Gran parte di tale debito è esigibile entro 12 mesi (€ 15.038.030) e la restante parte oltre 12 mesi (€ 13.624.376).

Il debito complessivo della Srl verso intermediari finanziari e ammonta a € 34.812.782,38. Gran parte di questo debito è garantito da (€ 5.301.299,54) e in modo significativo dalla Famiglia/Gruppo (€ 23.867.955,53). Il debito verso il , pari a € 4.813.972,22, è interamente chirografario e non risulta assistito da garanzie. Altre Passività Significative □ Il trattamento di fine rapporto (TFR) ammonta a € 1.480.217. □ I debiti verso fornitori nazionali ed esteri ammontano a circa € 11.132.928,72 (al 30.07.2025), a cui si

aggiunge un importo di € 1.382.821,49 relativo a fornitori in contenzioso (in particolare

Srl per € 1.366.400,00) debiti istituzionali/fiscali ha in essere piani di rateizzo con l'Agenzia delle Entrate - Riscossione. È attivo un piano di rateizzo INPS approvato il 12.09.2025, per un'esposizione di €405.304, con restituzione in 24 rate mensili. Nonostante l'elevata complessità della crisi, la ritiene che il risanamento sia ragionevolmente perseguitabile. Lo scrivente valuta tale prospettiva come plausibile se l'implementazione delle iniziative sarà rigorosa.

Gli elementi che supportano la perseguitabilità sono: - continuità operativa: Il progetto si basa sul mantenimento dell'attività diretta, cruciale per conservare l'avviamento commerciale e i posti di lavoro (128 dipendenti). - iniziative strategiche mirate: La società ha identificato correttamente le cause endogene (inefficienze e problemi reputazionali) e ha reagito con misure correttive (risettorizzazione verso il settore food a maggiore marginalità, monitoraggio del credito).- apporti potenziabili: Sebbene prudenzialmente non considerati nei flussi di cassa, l'eventuale supporto del socio (, per €300.000) o di partner industriali può fornire un ulteriore presidio a fronte di scostamenti. - vantaggio rispetto alla liquidazione: Lo scenario alternativo di liquidazione giudiziale comporterebbe un crollo del giro d'affari e la distruzione del valore, con un risultato peggiore per la massa creditoria e gravi ricadute occupazionali nell'area campana. Il risanamento prospettico dipende, quindi, dalla messa in sicurezza delle linee di credito e dalla rinegoziazione con il ceto bancario e .

Alla luce di quanto su esposto, deve ritenersi che il contenuto della relazione dell'esperto e quanto affermato dal ricorrente si ritengono, allo stato, sufficiente ai fini della conferma delle misure protettive richieste.

Orbene, nel momento in cui è chiamato a confermare o meno le misure protettive, o a rilasciare le misure cautelari richieste dal debitore, deve operare un bilanciamento tra gli interessi del debitore e le aspettative dei creditori: «un ruolo nevralgico, di grande responsabilità, che impone probabilmente una professionalità del tutto nuova, perché

ciò che si richiede al giudice è di cogliere le dinamiche dell’impresa da una prospettiva diversa, per verificare l’utilità di un percorso che dovrebbe restituire valore e benessere collettivo ai consociati e nuove opportunità all’imprenditore, senza pregiudicare ingiustamente i creditori».

Si ritiene che la strumentalità delle misure protettive rispetto alla buona riuscita delle trattative debba essere oggetto di un vaglio in astratto senza che, in questa fase iniziale , il Giudice possa spingersi sino ad un sindacato in concreto ritenendo, quindi, sufficiente una valutazione in negativo, ossia la dimostrazione che, confermate le misure protettive, il risanamento non risulti manifestamente implausibile, in ragione di una palese inettitudine del progetto di piano di risanamento.

Diversamente, il giudice dovrebbe valutare, in concreto, la ragionevolezza e la solidità delle assunzioni del progetto di piano di risanamento. La natura schiettamente negoziale del percorso, unita al fatto che la conferma delle misure protettive avviene in fase di avvio della composizione negoziata (quando il piano di risanamento può essere anche solo tratteggiato a grandi linee ed è verosimilmente soggetto a modifica, anche in ragione dell’andamento delle trattative) induce a ritenere preferibile la prima delle due soluzioni prospettate. Il giudice, in fase di conferma, non potrebbe (né dovrebbe) saggiare la fattibilità del piano di risanamento (di cui oltretutto è richiesto solo un progetto).

Con riguardo alla tutela cautelare invocata, valga quanto segue.

La società ricorrente ha chiesto concedersi *inaudita altera parte* ai sensi dell’art. 669-sexies, co. 2, c.p.c., ovvero, in subordine, previa fissazione dell’udienza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, c. 3, CCII, le seguenti misure cautelari, per l’intera durata delle trattative o per il diverso termine che sarà ritenuto di giustizia:

1) il divieto, nei confronti dei seguenti istituti di credito:

- nonché nei confronti di tutti gli eventuali cessionari ed aventi causa - di rifiutare l’adempimento dei contratti di finanziamento a medio e lungo termine in essere o provocarne la risoluzione, nonché

il divieto di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza, ex art. 18, c.5, CCII, così come indicati al punto 6.4 del presente ricorso; 2) il divieto nei confronti dei seguenti istituti di credito:

- nonché nei confronti di tutti gli eventuali cessionari ed aventi causa - di rifiutare l'adempimento dei contratti di finanziamento autoliquidanti in essere o provocarne la risoluzione, nonché il divieto di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza, ex art. 18, c.5, CCII, così come indicati al punto 6.4 del presente ricorso; 3) il divieto nei confronti di

di rifiutare l'adempimento o provocare la risoluzione, del contratto di *leasing* finanziario n. 01483523/001 nonché il divieto di anticiparne la scadenza o modificarlo in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza, ex art. 18, c.5; 4) accogliere le misure cautelari richieste di estensione delle misure protettive nei confronti del patrimonio dei Garanti e per l'effetto inibire i Creditori Garantiti, di cui all'elenco esposto al punto 6.4. di escutere le Garanzie concesse in loro favore e, nello specifico:

- Contratto di mutuo stipulato con S.p.a. (Anagrafico: 0000000036693483 – Rapporto: 000/8294153/000) (€ 14.000.000,00). Garanzie in essere:
 - a) ipoteca concessa sul Complesso industriale sito in (CE), Zona ,
 - b) Fideiussioni volontarie prestate dai signori , nonché dalla srl;
- Contratto di finanziamento chirografario n. 13019285 stipulato con Banca S.p.a, (€ 3.200.000,00) garantito dalla Garanzia del Fondo di Garanzia del medesimo istituto per l'importo massimo garantito di € 2.880.000,00, con copertura massima pari al 90% della perdita definitiva;

- Contratto di mutuo chirografario rapporto n. 10001700 stipulato con Banca (€ 800.000,00). Garanzia in essere:
- Garanzia SACE;
- fideiussione volontaria rilasciata dal sig.
- Contratto di mutuo chirografario rapporto n. 06/100/33370 stipulato con Banca (€ 1.000.000,00). Garanzia in essere: garanzia SACE.
- Contratto di finanziamento stipulato con S.p.a. in data 13.10.2023 (5.000.000,00). Garanzie in essere:
 - a) Garanzia SupportItalia di SACE,
 - b) Garanzia autonoma, a “prima richiesta”, irrevocabile ed incondizionata, fornita da s.r.l.
- Accogliere la misura cautelare richiesta di inibizione della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi e i SIC (CRIF, Experian, CTC, ecc.) e per l’effetto disporre nei confronti dei seguenti istituti di credito

- nonché nei confronti di tutti gli eventuali cessionari ed aventi causa - il divieto di trasmettere e/o presentare la segnalazione a sofferenza dei rapporti in essere presso la Centrale Rischi e i SIC (CRIF, Experian, CTC, ecc.)

Orbene , come noto le misure cautelari sono concesse dal giudice su istanza del debitore a garanzia e rispondono alla esigenza di evitare la disgregazione degli asset aziendali potendo essere disposte (fermo restando il loro carattere di atipicità) non solo per la

specifica protezione del patrimonio della società in crisi (in senso stretto e, dunque, per sterilizzare azioni esecutive che potrebbero essere avviate o coltivate al fine di procurare l'espropriazione forzata di un bene della società debitrice), ma anche per garantire la salvaguardia dell'impresa nel suo complesso e, più precisamente, della continuità aziendale.

Per quanto riguarda il primo profilo (la tutela del patrimonio), è stata ampiamente riconosciuta la possibilità di inibire, per mezzo delle misure cautelari, azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società debitrice, o, comunque, sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.

La posizione di un singolo creditore deve - almeno provvisoriamente - recedere rispetto alla posizione del debitore che abbia fatto accesso, nelle forme e nei modi di legge, ad una procedura collettiva di regolazione della sua crisi in via alternativa alla liquidazione giudiziale, come tale potenzialmente mirante a salvaguardare gli interessi della massa dei creditori e di ogni altro soggetto orbitante attorno alle economie generate dalla conduzione aziendale, tanto più quando tale procedura sia volta alla conservazione dei valori aziendali mediante la continuità d'impresa"; considerato tale aspetto, si dovrebbe ritenere che la salvaguardia della continuità aziendale, se adeguatamente sostenuta e corroborata (in alternativa alla liquidazione giudiziale), possa assurgere a criterio-guida per la valutazione sulla concessione delle misure cautelari e che queste "siano precipuamente volte ad impedire che l'interesse di un singolo creditore - specie quanto strategico nell'economia dell'azienda condotta dal debitore, mettendo il debitore in una condizione di dipendenza economica della quale occorre evitare abusi - possa prevalere su quelli superindividuali riconducibili alla pendenza di una procedura concorsuale, impedendo che essa possa avere seguito".

Dalla esposizione dei fatti e da quanto rappresentato emerge che le misure sono richieste non solo per i creditori che hanno già agito, ma anche per i creditori che, pur non avendo ancora intrapreso azioni formali, potrebbero farlo a breve esistendo il

rischio che gli istituti revochino o modifichino le linee (soprattutto quelle autoliquidanti, cruciali per il capitale circolante) a causa dell'imminente inadempimento frutto dello squilibrio finanziario. L'opposizione presentata da

SpA nel procedimento evidenzierebbe, difatti, la presenza di tale tensione negoziale.

Risulta in atti e da quanto evidenziato sia dall'esperto che dalla ricorrente che la Unicredit spa ha effettuato una ritenuta unilaterale di € 15.807,19 sulla scadenza dei finanziamenti a medio lungo termine

(31/10/2025) e ha incamerato un ulteriore importo di € 2.111,25 (3/11/2025), per un totale di circa € 17.918,44.

Orbene deve ritenersi che tali condotte sono contrarie alla moratoria sui pagamenti dei finanziamenti prevista nel piano di risanamento e rischiano di causare uno "shock di liquidità" pregiudicando la continuità aziendale e il budget di cassa nel contesto della Composizione Negoziata della Crisi, oltre che essere violative dell'obbligo di partecipazione attiva e informata.

Valga evidenziare che l'art. 16, comma 5, CCII, oltre a sancire il dovere di buona fede "rinforzata" in capo a banche e intermediari finanziari, dispone che l'accesso alla composizione negoziata – indipendentemente dalla richiesta di misure protettive – non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari concessi agli imprenditori.

In questo modo, si dovrebbe evitare qualsiasi automatismo tra la situazione di crisi/insolvenza reversibile/squilibrio economico finanziario da parte dell'imprenditore e interruzione del sostegno finanziario. La ratio della norma, infatti, è quella di garantire la continuità dell'impresa nel corso delle trattative, agevolando il buon esito delle stesse.

A ciò fa dà contraltare il fatto che le banche sono soggette a norme regolamentari che rischiano di porsi in contrasto con tale disposizione, in quanto la revoca degli affidamenti può rendersi necessaria in caso di aggravamento del livello di rischio associato al cliente che ha fatto accesso alla composizione negoziata. Pertanto, il

legislatore, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 18 giugno 2022, n. 83, ha precisato che la sospensione e la revoca possono essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione che dia conto della decisione assunta.

Il tema è quello della possibilità per le banche di disporre la revoca o la sospensione degli affidamenti per ragioni diverse rispetto al semplice accesso del debitore alla composizione negoziata.

L'interpretazione più ragionevole, ad avviso di chi scrive, è quella di considerare ingiustificato un recesso ad nutum da parte della banca, recesso che invece dovrebbe ritenersi senz'altro possibile in presenza di una giusta causa relativa al merito del rapporto, per motivi obiettivi relativi all'andamento del conto o al mancato rispetto dei limiti dell'affidamento.

La sospensione o la revoca dovrebbero, quindi, poter essere disposte per ragioni di ordine diverso rispetto al mero accesso alla composizione negoziata, quali ad esempio: a) la presenza di anomalie incompatibili con la continuazione dell'erogazione del credito, tra cui l'eccessiva concentrazione del portafoglio in un numero limitato di clienti, b) l'utilizzo continuativo del fido accordato senza rientri, c) nonché veri e propri illeciti quali la presentazione allo sconto di titoli di comodo o la duplicazione di titoli; e percentuali anomale di insoluti sul portafoglio anticipato, distrazione di incassi sul portafoglio anticipato che l'impresa abbia "decanalizzato" presso altro intermediario.

Va sottolineato, inoltre, come la richiesta di misure protettive da parte del debitore sia determinante ai fini della decisione delle banche di revocare o sospendere gli affidamenti.

Da ultimo, si evidenzia che la sospensione o la revoca saranno sicuramente possibili se dettate da ragioni di vigilanza prudenziale, ossia in tutte quelle ipotesi in cui il mantenimento delle linee di credito si ponga in contraddizione con il principio di "sana e prudente gestione" gravante sulla banca ex art. 5 D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico

Bancario), cui la stessa deve attenersi anche per escludere il rischio di imputazione dell'illecito di concessione abusiva di credito.

Questo potrà verificarsi, ad esempio, laddove le condizioni dell'impresa non offrano alcuna garanzia di restituzione del fido accordato e, quindi, la prognosi sul futuro dell'impresa, alla luce delle indicazioni della normativa di vigilanza prudenziale, risulti infausta.

Nella fattispecie che ci occupa, allo stato non sono stati fatti né documentate circostanze che consentono di ritenere le ragioni ostative alla continuità della somministrazione del sostegno finanziario e delle linee di credito o la sussistenza dei presupposti della sospensione o della revoca.

Non sembra sufficiente a giustificare la sospensione o la revoca dell'affidamento il semplice fatto che la disciplina di vigilanza prudenziale comporti effetti economici negativi per la banca, derivanti dal peggioramento della classificazione della posizione e dai maggiori accantonamenti a fondo rischi, che renderebbero non più economicamente conveniente il mantenimento dell'utilizzabilità del credito concesso.

Va poi evidenziato che la disposizione prevede un'inversione dell'onere della prova a carico della banca: mentre, infatti, fuori dalla composizione negoziata è onere del debitore provare la contrarietà a buona fede della condotta della banca che revochi le linee di credito, durante la composizione negoziata è, invece, onere della banca motivare le ragioni della revoca, che deve fondarsi su fatti diversi dal mero accesso alla composizione negoziata o deve essere comunque imposta dalla disciplina di vigilanza prudenziale.

Tale onere non risulta essere stato assolto da parte delle banche.

Va inoltre considerato che qualora l'imprenditore, con l'istanza di nomina dell'esperto o successivamente, richieda l'applicazione di misure protettive del patrimonio e queste siano confermate dal Tribunale competente, le banche saranno soggette altresì al disposto dell'art. 18, comma 5, CCII, ai sensi del quale i creditori non possono avvalersi di rimedi contrattuali quali la risoluzione, il recesso, la decadenza dal beneficio del termine o l'eccezione di inadempimento "per il solo fatto " del mancato

pagamento da parte dell'imprenditore ammesso alla composizione negoziata di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di richiesta delle misure protettive.

Ne consegue che le banche non solo non possono interrompere il sostegno finanziario all'imprenditore per il solo fatto dell'accesso alla composizione negoziata, ma sono altresì tenute a mantenere il sostegno finanziario in precedenza accordato all'impresa che abbia chiesto e ottenuto misure protettive. Si impone così alle banche un rafforzamento del proprio supporto, dal momento che – al generale divieto di sospensione/revoca degli affidamenti già previsto all'art. 16, comma 5, CCII – si aggiunge il divieto (di portata ben più ampia) di opporre al debitore gli inadempimenti pregressi che legittimerebbero il creditore ad invocare i consueti rimedi contrattuali.

Valga rilevare che il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito, deve ritenersi illegittimo ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari ovvero tali da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti tenuti dalla banca ed alla insolita normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista creditizia per il tempo previsto. Anche un recesso “giustificato” qualora contrastante con i principi di buona fede e correttezza , potrebbe configurare una responsabilità della banca per “brusca” o “brutale” revoca del credito, con conseguente obbligo di risarcire i danni subiti anche dai creditori dell'impresa finanziata per il procurato dissesto della stessa.

L'obiettivo di favorire il risanamento dell'impresa che abbia avviato la procedura di CNC, attraverso la regolare esecuzione di contratti pendenti (anche bancari) è perseguito non solo escludendo che si producano effetti impeditivi che precludano il mantenimento all'imprenditore della gestione tanto ordinaria quanto straordinaria della attività di impresa bensì prevedendo anche la producibilità di effetti impositivi idonei a giustificare la presenza dell'imprenditore in crisi a potere continuare ad avvalersi delle prestazioni inerenti contratti pendenti nonostante l'eventuale apertura della procedura di CNC nonché inadempimento di obbligazioni pregresse.

La combinazione dell'effetto impeditivo (dell'avvio di azioni cautelari od esecutive per il recupero dei crediti pregressi)e dell'effetto impositivo (di proseguire l'esecuzione

del contratto nonostante la presenza di inadempimenti pregressi) produce, sui contratti bancari pendenti, rilevanti effetti tra cui in particolare : a) con riguardo ai contratti di mutuo, la sussistenza di rate scadute e non pagate non potrà costituire motivo di risoluzione del contratto per inadempimento (e conseguente esigibilità dell'intero credito residuo) ed imporrà al mutuante di mantenere in ammortamento il finanziamento in essere; b) con riguardo ai contratti di leasing , ugualmente la sussistenza di canoni insoluti non consentirà la risoluzione del contratto , ed imporrà all'Istituto finanziatore di continuare a consentire all'imprenditore – utilizzatore di avvalersi ulteriormente del bene concesso in locazione finanziaria; c) per ciò che concerne i contratti di finanziamento a sal (stato di avanzamento lavori), il mancato rimborso di pregresse erogazioni , per la intervenuta realizzazione di fasi di lavorazioni pregresse , non consentirà la risoluzione del contratto né il rifiuto del finanziamento di attività poste in essere successivamente alla apertura della procedura, in presenza, beninteso dei relativi presupposti contrattuali (intervenuto regolamento delle fatture presentate per l'anticipazione; intervenuto rilascio delle autorizzazioni amministrative eventualmente richieste etc); d) per ciò che concerne i contratti autoliquidanti , ugualmente la presenza di insoluti non regolati non autorizzerà la risoluzione dell'apertura di credito , né il rifiuto della anticipazione di ulteriori distinte di effetti e/o di crediti commerciali, entro i limiti dell'importo dell'affidamento concordato.

In tale prospettiva, il contratto di credito bancario “autoliquidante”, in essere con un imprenditore che avesse avuto accesso al procedimento di composizione negoziata e fosse ricorso a misure protettive : - non potrebbe essere revocato per il solo fatto dell'accesso al procedimento stesso (art 16 comma 5 ccii); - non potrebbe essere risolto nonostante la presenza di inadempimenti pregressi(per es il mancato regolamento dei crediti anticipati dalla banca ma poi risultati insoluti ; - 3. non giustificherebbe il rifiuto dell'adempimento del contratto pendente da parte delle banche per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori. Per massimizzare la propria tutela e preservare l'utilizzo delle linee di credito a garanzia della continuità aziendale è verosimile che l'impresa acceda alla cnc richieda oltre che le misure protettive anche

le misure cautelari le quali devono essere funzionali a garantire il buon esito delle trattative per il risanamento dell'impresa.

Si ritiene , in questa prospettiva, importante evidenziare che la concessione di credito alle imprese in crisi è legittima quando l'imprenditore accetta un percorso riabilitativo e compositivo della crisi ed il tema è tanto più rilevante alla luce delle disposizioni di cui agli artt 4, 16 e 25 decies ccii che impongono alla banca di partecipare in modo attivo e informato nonché con correttezza e buona fede ai processi di composizione della crisi.

Non potrà, dunque, configurarsi alcuna responsabilità della banca che nel corso della composizione negoziata volta al risanamento della impresa abbia corrisposto finanza o abbia continuato a mantenere le linee di affidamento precedentemente concesse : è indubbio che il complesso di norme volte alla emersione anticipata della crisi spostano in avanti il processo valutativo , el senso che la sussistenza dei presupposti per accedere già in via preventiva, non potendo questo essere affidato alla discrezionalità di quest'ultima.

Come riferito, la relazione in atti dell'esperto, la documentazione acquisita , la mancanza di una diversa rappresentazione dei fatti da parte degli istituti di credito , consentono, allo stato, di ritenere sussistenti le prospettive di risanamento e la volontà della impresa di intraprendere un percorso compositivo che, allo stato , appare proficuo.

Con riferimento poi alle garanzie rilasciate da soggetti terzi (es.

), essendo le stesse spesso irrevocabili ed incondizionate (cfr doc in atti) varitenuto che la loro escusione rischierebbe di generare consistenti crediti di regresso verso , compromettendo gravemente in tal modo il piano . Invero, nonostante l'esistenza di piani di rateizzo INPS/ADER, l'ingente debitoria tributaria richiede la protezione dalle aggressioni esecutive tipiche (come le azioni su ruolo) per consentire le trattative (e la potenziale transazione fiscale/previdenziale). Anche sotto tale specifico aspetto , pertanto, la

concessione della invocata tutela cautelare deve ritenersi essenziale e strumentale allo svolgimento proficuo delle trattative e alla salvaguardia del patrimonio.

Senza la tutela appare evidente che le iniziative esecutive o la revoca delle linee autoliquidanti, o la risoluzione di contratti strategici (come i leasing e i rapporti di conto corrente), comprometterebbero in modo irreversibile la capacità operativa della , impedendo l'approvvigionamento di materie prime e vanificando gli sforzi di risanamento.

La Proponente ha, inoltre, richiesto misure cautelari (art. 19 CCII) volte a inibire la segnalazione a sofferenza dei rapporti in essere presso la Centrale Rischi (CR) e i Sistemi di Informazione Creditizia (SIC). Anche tale misura è da ritenersi di rilevanza strategica in quanto, condivisibilmente, una segnalazione negativa pregiudiziale ostacolerebbe irreversibilmente il risanamento, rendendo impossibile l'attrazione di nuova finanza e la conservazione dell'avviamento.

I dati disponibili in Centrale Rischi risultano rilevanti in seno alla composizione della crisi, atteso che l'archivio gestito da Banca fornisce il dettaglio dell'indebitamento dell'imprenditore verso il sistema bancario e finanziario.

La Centrale Rischi è alimentata dalle informazioni che gli intermediari partecipanti trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi alla propria clientela (c.d. posizioni di rischio).

Alla luce di quanto precede, le informazioni presenti in Centrale Rischi costituiscono il “biglietto da visita” che l'imprenditore può spendere presso il sistema creditizio e, se adeguatamente effettuate, consentono agli istituti di credito di rilevare tempestivamente eventuali criticità.

Tra le misure cautelari che l'imprenditore in composizione negoziata potrebbe richiedere nei confronti delle banche si può annoverare proprio l'inibitoria delle menzionate segnalazioni in Centrale Rischi.

Su tale tema si è già registrato un contrasto nella più recente giurisprudenza di merito: una parte della giurisprudenza ritiene ammissibile la richiesta di siffatta misura, ritenuta necessaria per non vanificare la misura cautelare di sospensione del pagamento

della quota capitale degli ammortamenti e delle rateazioni a scadere nei confronti degli istituti finanziari, nonché di revoca delle linee di credito già esistenti e utilizzate. Tale rischio, infatti, non potrebbe essere scongiurato ex lege dal disposto dell'art. 16, comma 5, CCII, dal momento che la sospensione o la revoca potrebbero essere comunque disposte se richiesto dalla normativa di vigilanza prudenziale.

Alla luce di ciò, secondo la giurisprudenza in commento e che questo Giudice condivide, dovrebbe potersi considerare necessaria e, come tale accoglibile – per assicurare il buon esito delle trattative – l'istanza di concessione dell'inibitoria della segnalazione in Centrale Rischi di eventuali revoche di linee di credito già esistenti e utilizzate. Si tratterebbe, infatti, di una misura consistente in un mero “pati” che esula dalla possibilità di imporre alla controparte un facere .

Ad avviso di chi scrive, le segnalazioni in Centrale Rischi dovrebbero essere inibite, nel contesto della composizione negoziata, nell'ipotesi in cui espongano la società al rischio di non poter accedere, per effetto della segnalazione, al credito necessario per la realizzazione del proprio piano di risanamento. Ciò anche tenuto conto che la segnalazione da parte di un istituto di credito potrebbe comportare un “effetto sistematico” sul sistema creditizio, creando delle difficoltà nella gestione delle trattative nella composizione negoziata: la segnalazione, infatti, sarebbe visibile agli intermediari partecipanti alla Centrale Rischi, i quali hanno facoltà di chiedere informazioni su soggetti che essi non segnalano laddove ciò sia utile ai fini della valutazione del merito di credito della clientela potenziale o effettiva.

Le misure cautelari sono altresì richieste anche per inibire l'escussione delle garanzie prestate da terzi e soci, in quanto l'emergere di crediti di regresso aggraverebbe la situazione debitoria e finanziaria della .

Le misure richieste sono, pertanto, da ritenersi proporzionate all'obiettivo di conservazione del valore aziendale e della miglior soddisfazione dei creditori, evitando il concreto rischio di una prospettiva liquidatoria atomistica e le gravi ricadute occupazionali.

Con riguardo alla opposizione al ricorso per le misure in esame presentata dalla società

S.P.A.. va precisato quanto segue. Risulta

dagli atti che la

S.p.A. si è costituita per precisare un

credito di € 52.260,95. Tale credito deriva da fatture originariamente scadute a giugno 2025 ma che erano state rinegoziate (riscadenzate), con mandato alla propria banca per l'incasso differito il 10 novembre 2025 e il 10 gennaio 2026. L'atto di costituzione, pur non manifestando esplicito dissenso contro il risanamento, mira a salvaguardare la possibilità di incassare tali somme, azione che sarebbe inibita dalle misure protettive erga omnes richieste da

Srl ().

Dalla documentazione prodotta dalla Proponente, emerge che SpA è un intermediario finanziario separato con cui mantiene linee di autoliquidante, la cui conservazione è considerata strategica e per la quale non è stata richiesta rinegoziazione, ma solo il mantenimento regolare.

Deve affermarsi, alla lice di quanto sopra esposto che la richiesta sia delle misure protettive che di quelle cautelari da parte di avendo lo scopo di ottenere uno "standstill" finanziario per la

durata delle trattative, preservando l'integrità del patrimonio e la liquidità essenziale per il piano, appaiono necessarie ed il solo fatto dell'accesso alla CNC –come noto– non è di per sé causa di revoca delle linee di credito né ragione di una diversa classificazione del credito.

Pertanto, le condizioni che giustificano l'opposizione di un creditore che intenda forzare il pagamento di debiti anteriori (anche se rinegoziati) non sussistono nel contesto della CNC finché permangono concrete prospettive di risanamento.

Qualsiasi azione di recupero forzato, come l'incasso delle fatture rinegoziate, pregiudicherebbe la liquidità aziendale e vanificherebbe il percorso di risanamento.

In definitiva l'opposizione di S.p.A., mirando all'incasso delle somme, si scontra con il blocco cautelare (standstill) voluto dalla

In ragione di quanto sopra esposto, questo Giudice ritiene di dover accogliere tutte le istanze cautelari invocate e di confermare le misure protettive nei termini richiesti

P.Q.M.

conferma per un periodo di tempo pari a 120 giorni l'applicazione delle richieste misure protettive e segnatamente, il divieto rivolto a tutti i creditori sociali nonché a tutti gli eventuali cessionari ed aventi causa:

- di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, ex art. 18, c.1, CCII;
- di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della Società e sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l'attività di impresa, ex art. 18, c.1, CCII;
- di iniziare o proseguire giudizi e/o procedimenti tesi alla formazione di un titolo spendibile in sede esecutiva;

CONCEDE le seguenti misure cautelari, per l'intera durata delle trattative :

- il divieto, nei confronti dei seguenti istituti di credito:

- nonché nei confronti di tutti gli eventuali cessionari ed aventi causa - di rifiutare l'adempimento dei contratti di finanziamento a medio e lungo termine in essere o provocarne la risoluzione, nonché il divieto di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza, ex art. 18, c.5, CCII, così come indicati al punto 6.4 del presente ricorso;

- il divieto nei confronti dei seguenti istituti di credito:

- nonché nei confronti di tutti gli eventuali cessionari ed aventi causa - di rifiutare l'adempimento dei contratti di finanziamento autoliquidanti in essere o provocarne la risoluzione, nonché il divieto di anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza, ex art. 18, c.5, CCII, così come indicati al punto 6.4 del presente ricorso; -

- il divieto nei confronti di di rifiutare l'adempimento o provocare la risoluzione, del contratto di leasing finanziario n. 01483523/001 nonché il divieto di anticiparne la scadenza o modificarlo in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza, ex art. 18, c.5;

- accoglie le misure cautelari richieste di estensione delle misure protettive nei confronti del patrimonio dei Garanti e per l'effetto inibisce i Creditori Garantiti, meglio specificati nel ricorso di escludere le Garanzie concesse in loro favore e, nello specifico:

- Contratto di mutuo stipulato con S.p.a. (Anagrafico: 0000000036693483 – rapporto: 000/8294153/000) (€ 14.000.000,00). Garanzie in essere:

a) ipoteca concessa sul Complesso industriale sito in (CE), Zona ;
b) Fideiussioni volontarie prestate dai signori , nonché dalla srl;

- Contratto di finanziamento chirografario n. 13019285 stipulato con S.p.a, (€ 3.200.000,00) garantito dalla Garanzia del Fondo di Garanzia del medesimo istituto per l'importo massimo garantito di € 2.880.000,00, con copertura massima pari al 90% della perdita definitiva;

- Contratto di mutuo chirografario rapporto n. 10001700 stipulato con Banca (€ 800.000,00). Garanzia in essere:
- Garanzia SACE;
- fideiussione volontaria rilasciata dal sig.
- Contratto di mutuo chirografario rapporto n. 06/100/33370 stipulato con Banca (€ 1.000.000,00). Garanzia in essere: garanzia SACE.

- Contratto di finanziamento stipulato con S.p.a. in data 13.10.2023 (5.000.000,00). Garanzie in essere:
 - a) Garanzia SupportItalia di SACE,
 - b) Garanzia autonoma, a “prima richiesta”, irrevocabile ed incondizionata, fornita da s.r.l.
- Accoglie la misura cautelare richiesta di inibizione della segnalazione a sofferenza presso la () e per l'effetto disporre nei confronti dei seguenti istituti di credito
 - nonché nei confronti di tutti gli eventuali cessionari ed aventi causa - il divieto di trasmettere e/o presentare la segnalazione a sofferenza dei rapporti in essere presso la .

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti conseguenti.

Napoli, 30 novembre 2025

Il Giudice
dr Livia De Gennaro